

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

(Notturna)

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico» (1457-bis), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori, risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457

«Norme in materia di inquinamento acustico» (2128), d'iniziativa del senatore Boato

«Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (2803), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

(Discussione congiunta ed approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 8 e passim
ANGELINI (sottosegretario di Stato per l'ambiente)	3, 8, 9 e passim
FABRIS (DC)	8, 12
INNAMORATO (PSI)	13
NEBBIA (Sin. Ind.)	10
PAGANI MAURIZIO (PSDI)	10
PETRARA (Com.-PDS)	9, 10

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico».

I lavori hanno inizio alle ore 21,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico» (1457-bis), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori, risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457

«Norme in materia di inquinamento acustico» (2128), d'iniziativa del senatore Boato

«Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (2803), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori
(Discussione congiunta ed approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico», risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457, d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Petrara, Tornati, Berlinguer, Maffioletti, Andreini, Cardinale, Consoli, Giustinelli, Nespolo, Scardaoni e Visconti; «Norme in materia di inquinamento acustico», d'iniziativa del senatore Boato; «Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico», d'iniziativa dei senatori Bosco, Golfari, Cutrera, Tripodi, Nespolo, Pagani, Meraviglia, Nebbia e Boato.

Onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione scritta che abbiamo già discusso in sede referente e ritengo pertanto opportuno dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione in sede referente nelle sedute del 3 ottobre 1990, 2, 8, 22 maggio, 20 giugno e 4 luglio 1991. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Propongo altresì di assumere come testo base per la discussione il testo unificato proposto ed approvato dalla Commissione in sede referente in data 4 luglio 1991. Poichè inoltre non si ravvisano gli estremi, di cui all'articolo 41, comma 5, del Regolamento, per richiedere un nuovo parere alle Commissioni 1^a e 2^a, si danno per acquisiti i pareri già espressi dalle Commissioni consultate nella precedente fase procedurale. Per quanto concerne invece la 5^a Commissione permanente, questa, testè riunitasi, ha espresso parere favorevole, a condizione che venga approvato un emendamento al comma 3 dell'articolo 11 in cui venga precisato che il limite massimo entro il quale si può attingere agli stanziamenti di cui alla legge n. 46 del 1982 è del 50 per cento.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

(1) IL disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico».

Per quanto riguarda l'articolo 1 della legge al nostro esame desidero soltanto dire, in relazione ad una osservazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, in ordine all'esigenza di chiarire il concetto di ambiente abitativo, che la Commissione evidentemente non ha tenuto conto del fatto che il Governo aveva emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991 sui limiti di esposizione al rumore di ambienti abitativi. In questo decreto l'ambiente abitativo è definito in tal modo: «ogni ambiente interno di un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità e utilizzato per le diverse attività umane. Vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'emissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con l'attività lavorativa».

Avevo pensato di introdurre un emendamento all'articolo 1; poichè questo fa parte di un provvedimento che ha valore di legge, in realtà questa definizione è già acquisita ed ho voluto metterla agli atti della discussione di questa Commissione perchè risulti negli atti parlamentari una corretta interpretazione del concetto di ambiente abitativo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il parere del Governo su questo articolo, così come sugli altri fino all'articolo 10, è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 1 il cui testo è il seguente:

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi, sui quali il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole:

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente che può avvalersi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli istituti e dipartimenti universitari. Alla prima attuazione del coordinamento si provvede entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, fermo restando che il recepimento delle direttive comunitarie relative a sorgenti sonore dovrà avvenire entro il termine previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428. La determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione che emettano rumori superiori a 60 decibel, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri aventi competenza nelle singole materie, dell'inquinamento acustico derivante da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) la determinazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, di criteri di progettazione di costruzioni e di ristrutturazioni stradali con riferimento ai problemi acustici.

È approvato.

Art. 3.

(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto della situazione territoriale preesistente, procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori;

- b) il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;
- c) gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;
- d) l'inefficacia delle prescrizioni dei nuovi strumenti urbanistici generali e particolareggiati che prevedono insediamenti senza previa classificazione delle zone ai fini acustici;
- e) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività trasferite dallo Stato alle regioni;
- f) le modalità di controllo, all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano alla concreta utilizzazione degli immobili, del rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;
- g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;
- h) l'identificazione delle funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di inquinamento acustico che, ai sensi degli articoli 3, commi 1 e 2, e 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbono essere attribuite alle province;
- i) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

È approvato.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alle operazioni di rilevazione, controllo, disciplina integrativa delle emissioni sonore, ivi compreso il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli a motore.

È approvato.

Art. 5.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ferme restando le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

È approvato.

Art. 6.

(Regolamenti locali)

1. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'uso e dalla circolazione dei veicoli a motore e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

È approvato.

Art. 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legalmente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

4. Le autorità amministrative competenti forniscono all'autorità giudiziaria ogni informazione, da essa richiesta, utile per l'applicazione del presente articolo.

È approvato.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 è punita con sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

È approvato.

Art. 9.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 10.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Art. 11.

(Finanziamento degli interventi)

1. Possono essere concessi, sulla base delle procedure previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi nell'anno 1991 dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo delle emissioni acustiche, nonché per l'attuazione delle misure di contenimento previste nei piani di risanamento e in progetti considerati di particolare rilevanza ambientale.

2. All'onere derivante dalla previsione del comma 1, si provvede mediante utilizzazione dell'autorizzazione legislativa di spesa prevista per il 1991 all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. Alle imprese industriali che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, o per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo la parola: «industriali» aggiungere le seguenti: «e artigianali».

11.1

FABRIS, BOSCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi del 50 per cento degli stanziamenti previsti».

11.2

IL RELATORE

In sostanza con l'emendamento 11.1 si tende ad includere anche le imprese artigianali nelle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, richiamandosi a quanto stabilito dalla legge n. 46 del 1982.

Con l'emendamento 11.2 si intende invece ottemperare alla condizione, posta dalla 5^a Commissione permanente, che il comma 3 dell'articolo 11 precisi il limite massimo del 50 per cento entro il quale può attingersi agli stanziamenti di cui alla legge n. 46 del 1982.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

FABRIS. Premesso che la mia parte politica è senz'altro favorevole ad ogni strumento volto ad incentivare l'assegnazione dei fondi previsti dalla legge n. 46, desidero osservare, per quanto riguarda l'emendamento proposto, come questo sia teso ad evitare limitazioni nell'ambito applicativo da parte del CIPI, cui spetta la definizione delle modalità di utilizzo dei fondi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Fabris e Bosco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

PETRARA. Desidero annunciare il mio voto favorevole sull'emendamento in esame, pur esprimendo alcune perplessità sull'esistenza di residui stanziamenti a carico della legge n. 46 del 1982. La modifica richiesta dalla Commissione bilancio di fissare al 50 per cento il limite massimo entro il quale può attingersi agli stanziamenti di cui alla citata legge n. 46, pur essendo opportuna perchè fissa in maniera inequivocabile il limite di contribuzione, non fuga la nostra perplessità dovuta al fatto che - come è a tutti noto - la legge n. 46 non ha copertura finanziaria. Da ciò il rischio di illudere quegli artigiani e quegli industriali che probabilmente saranno incentivati da questa norma ad apportare i necessari adeguamenti agli impianti ma poi non potranno beneficiare di alcun contributo perchè - lo ripeto - da anni la legge n. 46 non ha copertura.

Tuttavia, nella speranza che si individui la necessaria copertura finanziaria per la legge n. 46, noi preannunciamo il nostro voto favorevole sull'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

Art. 12.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^o marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il testo dell'articolo 12 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche su questo articolo il Governo si esprime in senso favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente intende annunciare il suo voto favorevole su un provvedimento che viene incontro ad una importante esigenza di carattere ambientale e di tutela della salute dei cittadini.

PAGANI Maurizio. Intervengo, signor Presidente, per attestare l'adesione del Gruppo che rappresento a questo provvedimento, che riteniamo uno dei punti fondamentali dell'attività legislativa del Parlamento in materia ambientale.

Desidero rilevare che, se in questa legislatura vi è stato un intendimento generale da tutti condiviso e perseguito, questo è stato quello di uscire dall'emergenza e di gettare le basi per un intervento organico a regime nel settore della difesa dell'ambiente. In realtà, abbiamo iniziato con leggi episodiche, con interventi all'insegna dell'emergenza; con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare andiamo a colmare una lacuna in un settore che era rimasto in pratica senza una regolamentazione: un settore forse meno di altri avvertito dall'opinione pubblica ma che certo rappresenta fonte di gravi pericoli. A questo proposito è sufficiente analizzare le statistiche dell'INAIL, anche se queste riguardano soprattutto i disturbi provocati dai rumori negli interni. Noi sappiamo che il rumore provoca disturbo e nuoce sia alla salute sia all'ambiente.

Ritengo che con il provvedimento in esame si compia un importante passo in avanti verso un intervento organico in materia di difesa ambientale: pertanto ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.

PETRARA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, con il voto unanime che la Commissione si accinge a dare, la legge-quadro sull'inquinamento acustico supera felicemente il primo esame.

Tutto questo avviene mentre in tutte le più importanti città del paese si registrano livelli di inquinamento acustico non più tollerabili. La media nazionale del rumore durante il giorno ha raggiunto i 73 decibel a fronte dei 65 ritenuti tollerabili dall'Organizzazione mondiale

della sanità. In alcune città i dati sono allarmanti: a Napoli si registrano 77,5 decibel, a Roma 75,4 decibel.

Un altro indice significativo della salute sonora delle città è quello che i tecnici chiamano «L 90». Tale indice segnala il livello al di sotto del quale il rumore non scende praticamente quasi mai, neanche durante le ore serali e notturne.

Siamo quindi di fronte ad una emergenza. Il fenomeno dell'inquinamento acustico investe ormai fasce sempre più vaste della popolazione producendo su di essa effetti di alterazioni di ordine morfologico devastanti quando supera i livelli di tollerabilità.

Le istituzioni hanno il dovere di intervenire sulle cause che sono alla base del fenomeno, introducendo correzioni sostanziali alle cause strutturali dell'inquinamento acustico che, come è noto, sono riconducibili: all'accentuato dinamismo delle attività produttive, al convulso e caotico traffico urbano, all'uso frenetico e incontrollato di strumentazioni che emettono suoni molesti.

Negli altri paesi europei negli ultimi anni si è sviluppata una presa di coscienza collettiva di porre rimedi seri al fenomeno. In Italia la tutela dell'ambiente e della popolazione è stata regolata solamente dagli articoli del tutto vaghi del codice civile e penale e da pochi decreti di recepimento delle direttive CEE.

Arriviamo quindi con molto ritardo a colmare il vuoto legislativo. Ma è significativo che tutto ciò avvenga dopo la modifica costituzionale degli articoli 9, 24 e 32 approvata ieri dal Senato. Con ritardo l'Italia è giunta ad allinearsi alle legislazioni degli Stati della Comunità allorchè, con la legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono stati fissati i termini inderogabili per il recepimento delle direttive CEE relative alle sorgenti sonore. Con ritardo è giunta ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991 con il quale viene approvato un complesso di misure immediate ed urgenti per la salvaguardia della qualità ambientale e dell'esposizione umana al rumore in attesa dell'approvazione di una legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente sull'inquinamento acustico.

Prima di questi provvedimenti, la materia è stata regolata da una legislazione inadeguata e frammentaria; le stesse Regioni in assenza di un quadro legislativo di riferimento, hanno manifestato poca sollecitudine ad esercitare le competenze loro riconosciute in questa materia e, dunque, hanno legiferato a singhiozzo senza espletare a pieno potere le funzioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. I comuni sono stati pressochè assenti e continuano ad avere scarse possibilità di conseguire risultati apprezzabili in materia di rilevazione, controlli e disciplina delle emissioni sonore, a causa delle note carenze di mezzi e di risorse finanziarie. Le stesse norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle direttive regionali per gli impianti di risanamento e di bonifica dell'inquinamento acustico, interventi di grande rilevanza sociale, rischiano di rimanere inattuati se non saranno assicurate le disponibilità finanziarie da parte dello Stato, e se non saranno definite le specifiche competenze dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali.

Il testo che abbiamo elaborato, senza dubbio, va a colmare il vuoto legislativo che ha caratterizzato il quadro normativo del nostro paese.

Siamo riusciti a produrre un complesso di norme di salvaguardia della qualità ambientale, con cui è possibile attuare incisivi ed articolati interventi delle istituzioni ai diversi livelli: ciò per risanare e bonificare l'ambiente dall'inquinamento acustico senza confusione di poteri e sovrapposizione di ruoli e di funzioni che di fatto hanno impedito fino ad oggi di arginare il fenomeno.

Basti pensare che un testo elaborato dal Ministro Ruffolo alcuni anni fa si è perduto nei meandri della concertazione interministeriale senza mai essere approvato dal Consiglio dei ministri e dunque senza mai giungere in Parlamento.

È stata necessaria la nostra iniziativa parlamentare per smuovere l'inerzia del Governo e giungere ad un impianto legislativo organico ed abbastanza funzionale nella lotta ai rumori. Di questo va dato atto al senatore Bosco che ha saputo cogliere in modo proficuo le proposte e i necessari aggiustamenti ricevuti da tutti i Gruppi.

L'elemento essenziale da cogliere è il recupero, con l'articolo 2, del ruolo primario del Ministro dell'ambiente peraltro sancito dalla legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente, in base al quale il Ministro dovrà fissare mediante decreti-legge una serie di norme e di indirizzi su cui articolare la legislazione regionale per una più incisiva lotta contro l'inquinamento acustico.

Certamente non ci sfugge il fatto che la legge contro i rumori per funzionare a regime ha bisogno di tempi piuttosto lunghi, peraltro necessari data la complessità della materia e la scrupolosa osservanza delle competenze.

Quello che conta tuttavia è la prova che sarà data dal Governo nell'emanazione dei decreti, così come fissati dalle norme, nei tempi fissati, la capacità che manifesteranno le Regioni nel legiferare e mettere le province e i comuni nelle condizioni di operare attivamente.

Fuori dalle norme restano le questioni relative all'inquinamento acustico all'interno dei luoghi di lavoro; ma la carenza potrà in un certo senso essere colmata dal decreto legislativo *in itinere* in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge n. 219 del 1990, che dovrà occuparsi dei rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.

Possiamo quindi con tutta tranquillità essere convinti di aver compiuto un svolta significativa ed è per questo che assicuriamo, come Gruppo comunista-PDS, un voto convinto e favorevole al testo predisposto dalla Commissione.

FABRIS. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana vota anch'esso convinto questo disegno di legge, che è stato reso possibile per l'apporto di tutta la Commissione ed in modo principale per opera del relatore collega Bosco.

Grazie alla sua competenza e alla sua passione – e, aggiungerei, alla sua pazienza e alla tenacia con cui ha saputo districarsi in un ginepraio di norme scritte, rivedute e corrette di provenienza comunitaria e nazionale – ha saputo proporci un testo che sarà approvato all'unanimità perchè viene incontro a tutta una serie di esigenze che da molto tempo erano presenti in questa Commissione.

Noi diamo quindi un voto favorevole; sappiamo che questo testo dovrà avere un domani ulteriori aggiunte e modificazioni, però

auspichiamo che il lavoro già compiuto sia estremamente qualificante. Il nostro è pertanto, ripeto, un voto convinto.

INNAMORATO. Signor Presidente, desidero dichiarare in maniera convinta il voto del Partito socialista italiano e sottolineare che due anni e mezzo dalla presentazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori non sono molti, con il passo lento che si ha nel Parlamento ad esaminare disegni di legge e a trasformarli in legge.

Va dato atto quindi dello sforzo compiuto a tutti coloro che si sono impegnati, alle forze politiche in primo luogo e al Presidente nella funzione di relatore, e certamente va dato atto anche al Ministro dell'ambiente nella persona del sottosegretario Angelini. La sua testimonianza vuole essere la garanzia che l'ulteriore cammino attuativo della legge non subisca pause.

Questa legge-quadro quindi è nello spirito dell'impegno ambientalista del Governo e soprattutto della presa di coscienza di questa Commissione.

Con questi presupposti ottimistici riteniamo che i decreti attuativi saranno anche di stimolo per dare corposità alle competenze regionali con il coinvolgimento delle province (vedi legge n. 142) e dei comuni.

Vorrei fare una notazione per dire che in sostanza la riforma del bicameralismo, quando si producono leggi di questa portata, rientra nella sua concretezza anche quando non sia stata approvata dal Parlamento. Infatti queste sono pregnanti competenze che vengono affidate alle Regioni che a loro volta vengono messe in condizioni di dover operare se si vuole concreto l'impegno del Parlamento e conseguentemente del Governo in questo campo così delicato. Viene anche qui sottolineata la lacuna dell'unica esclusione degli ambienti di lavoro da questa normativa-quadro; ma anche questa lacuna, nello spirito che aleggia nella Commissione e che è diventato concreto con l'approvazione della legge, può essere colmata in futuro rapidamente.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, desidero associarmi a nome del Governo all'apprezzamento espresso sull'iniziativa parlamentare che dopo un lungo confronto ha avuto un esito positivo.

Il Ministero dell'ambiente ha sempre dato impulso con una serie di normative ad una problematica che giustamente da questa Commissione del Senato viene in qualche modo conclusa.

Ringraziamo l'impegno della Commissione ambiente, soprattutto del relatore Bosco che ha esercitato un ruolo sostanziale, come del resto ha fatto nel passato, nella legislazione ambientalista. Basti pensare a tale riguardo alla legge per la difesa del suolo.

Ritengo che la legislazione in campo ambientale è stata e rimane in questo Parlamento uno dei momenti più alti della produzione legislativa. Come diceva giustamente il senatore Pagani, presidente di questa Commissione, molto è stato fatto finora: questo provvedimento, al pari della legislazione sui rifiuti e sulla difesa del suolo, delle leggi sulle aree protette, sulle risorse idriche e della legge-quadro sulle cave, rappresenta un momento importante che ha alle spalle un lungo lavoro

di analisi e di confronto, che ha visto impegnati i due rami del Parlamento in una definizione certamente importante ed esemplare. L'impegno con cui il Parlamento, riprendendo spunti ed *input* del Governo, ha portato avanti questa iniziativa rappresenta, a mio avviso, la migliore premessa perchè il lavoro ulteriore del Parlamento possa dare frutti importanti. Tutto questo avviene - desidero sottolinearlo senza usare toni eccessivi - in un momento in cui sotto il profilo della politica ambientalistica la riforma della nostra Costituzione sancisce non solo un interesse ma anche un impegno politico di grande rilievo. In questo quadro mi auguro che il provvedimento approvato ieri dal Senato possa giungere in tempi brevi alla sua definitiva conclusione.

Occorre notare che questa legislazione conferisce al Ministero dell'ambiente compiti di grande rilievo; infatti una legislazione quadro non può avere efficacia se il Governo, le Regioni, gli enti locali non si impegnano per la sua attuazione, sulla base anche della disciplina della legge n. 142, sia dal punto di vista politico che amministrativo.

Ritengo che nel suo complesso la legislazione in materia ambientale che stiamo approntando ponga il nostro paese al livello dei paesi europei più avanzati, rappresentando la premessa di una politica impegnata.

Mi piace sottolineare come la politica ambientalistica abbia offerto l'occasione di una grande adesione trasversale delle varie forze politiche; infatti non soltanto il provvedimento che ci accingiamo a votare, ma anche la legge recentemente approvata hanno visto l'apporto di tutte le forze presenti in Parlamento, non soltanto di quelle della maggioranza che sostiene il Governo ma anche dell'opposizione.

Concludo augurandomi che questo importante provvedimento sia discusso e approvato anche dall'altro ramo del Parlamento nei tempi più rapidi possibili.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il rappresentante del Governo per la sua dichiarazione di impegno nel senso di portare a compimento la legislazione in materia ambientale, specialmente dal punto di vista del reperimento di finanziamenti più adeguati.

Vorrei a questo punto sottolineare brevemente alcuni punti.

Innanzitutto, desidero richiamare l'attenzione sul fatto che in realtà se noi non avessimo seguito la strada di impostare correttamente, attraverso la definizione delle competenze e dei vari livelli istituzionali, l'azione da condurre nel settore della difesa dall'inquinamento acustico, e quindi dal rumore, avremmo probabilmente reso del tutto inutile anche lo sforzo compiuto dal Governo nella individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore. Ora questi limiti devono essere applicati e non sarebbero stati applicati correttamente se non avessimo individuato le sfere di competenza delle diverse istituzioni.

Desidero poi ricordare come questa sera si sia svolto anche un altro importante dibattito a proposito della riforma della caccia, dibattito nel quale alcuni colleghi hanno posto l'accento sull'esigenza di una legislazione che rispetti la competenza primaria delle Regioni in determinati settori. Ritengo che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare lasci alle Regioni il campo più libero per decisioni in ordine al settore che è di loro competenza: quello della difesa dall'inquinamen-

to. Quindi, ci siamo mossi con estrema prudenza, pur assegnando naturalmente allo Stato l'individuazione di alcuni principi generali che devono essere gli stessi per tutto il territorio nazionale.

Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento possa assecondare questa impostazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA